

Decreto federale concernente vari accordi relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria con la Francia e l'Italia

del 20 aprile 1999

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1998²
decreta:*

Art. 1

¹ Sono approvati gli accordi seguenti:

- a. l'Accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale;
- b. l'Accordo del 10 settembre 1998³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali;
- c. l'Accordo del 28 ottobre 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare;
- d. l'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare;
- e. l'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 3 marzo 1999

La presidente: Heberlein
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 20 aprile 1999

Il presidente: Rhinow
Il segretario: Lanz

¹ Questa disposizione corrisponde all'articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

² FF 1999 1237

³ RU 2001 1525